

MARINA CAFFIERO

*Madri ebreë e diritti sui figli in età moderna.*

*Alle radici storiche di una questione contemporanea*<sup>1</sup>

*La patria potestà delle madri*

Una piccola premessa sul quadro normativo, innanzi tutto. I principi della tutela e i diritti di patria potestà sui figli nel mondo cristiano, fino a tutta l'età moderna, derivavano dalle leggi del mondo classico: il padre deteneva la potestà, da cui erano escluse le madri. Nel mondo antico, inoltre, anche nel caso di vedovanza le donne erano escluse dai diritti della tutela dei figli minorenni che andava a favore del parente maschio più vicino del padre. Sul piano normativo si ebbe una svolta nel IV secolo quando venne riconosciuta alla madre vedova, in mancanza di tutori testamentari, di poter richiedere e ottenere la tutela, purché non si rimaritasse.<sup>2</sup> In questa linea femminile della tutela rientrava pure l'ava paterna, nei casi in cui mancasse anche la madre. In età medioevale e moderna, la vedova indicata nel testamento dal marito come tutrice manteneva questo ruolo, generalmente a prezzo della rinuncia a un secondo matrimonio. Tuttavia, spesso, la madre poteva vedersi assegnata, da parte delle

<sup>1</sup> Questo articolo riprende temi della relazione presentata al Convegno *The Impact of Cultural and Religious Gender Models in the European Formation of Socio-Political Human Rights*, a cura di Sara Cabibbo, tenutosi a Roma nei giorni 11-13 novembre 2004 e i cui atti sono in corso di stampa.

<sup>2</sup> Yan Thomas, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in Georges Duby, Michelle Perrot (a cura di), *Storia delle donne in Occidente, I, L'antichità*, a cura di Pauline Schmitt-Pantel, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 103-176. Si veda, per le epoche successive, Giuliana Di Renzo Villata, *Tutela (Diritto Intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLV, Milano, Giuffrè, 1992, pp. 315-360.

autorità pubbliche, la tutela dei figli orfani di padre anche in assenza del testamento del marito e perfino dopo le seconde nozze, sulla base di una sorta di “contratto morale” tra giudici e madri a difesa dei minori, non affidati a chi, come gli zii tutori, poteva ereditare da loro.<sup>3</sup> Nei testamenti, inoltre, i mariti potevano nominare tutrice unica la madre o affiancarla con altri consanguinei che in genere erano i loro fratelli – gli zii paterni – o la loro madre – l’ava paterna.

Più “aperta” alle donne era invece la normativa degli ebrei. Per quanto riguarda l’organizzazione familiare ebraica, sono note la centralità e la forza assunte in essa dalle donne, soprattutto delle madri, sia per il principio della trasmissione matrilineare dell’identità che per motivi economici. Tra questi, primeggiava l’alta entità delle doti nella ripartizione dei patrimoni familiari e dunque il privilegiamento delle figlie nella distribuzione delle ricchezze di famiglia.<sup>4</sup> La centralità della figura materna nella famiglia ebraica, che spiegherebbe anche la scarsa propensione femminile alle conversioni, è rivelata inoltre dai testamenti dei mariti che affidavano la tutela dei figli senz’altro alle mogli, spesso affiancate dai parenti delle donne, dunque da esponenti del ramo femminile. Di conseguenza, nella società ebraica il principio di patrilinearità, che pure esisteva come in quella cristiana, era contraddetto dalle pratiche reali, confermando il ruolo autorevole delle donne.<sup>5</sup> Anche i poteri delle vedove ebreo erano notevoli: a Roma, già dal Cinquecento, alla morte del marito le donne non dipendevano dalla famiglia di lui e stipulavano da sole, in prima persona, i contratti; erano anche tutrici e curatrici dei figli e amministratrici dei beni familiari, e non era affatto scontato che gli zii fossero i tutori dei nipoti.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Giulia Calvi, *Il contratto morale. Madri e figli nella Toscana moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1994 e Ead., “Senza speranza di succedere”. *Madri, figli e Stato nella Toscana moderna (XVI-XVIII secc.)*, in Giovanna Fiume (a cura di), *Madri. Storia di un ruolo sociale*, Venezia, Marsilio, 1995, pp. 157-173. Sulle madri tutrici si veda anche Marina D’Amelia, *La presenza delle madri nell’Italia medievale e moderna*, in Marina D’Amelia (a cura di), *Storia della maternità*, Roma-Bari, Laterza, 1997, pp. 40-52.

<sup>4</sup> Luciano Allegra, *Identità in bilico. Il ghetto ebraico di Torino nel Settecento*, Torino, Zamorani, 1996, pp. 165-208 in particolare, e Id., *La madre ebrea nell’Italia moderna. Alle origini di uno stereotipo*, in D’Amelia (a cura di), *Storia della maternità*, pp. 63-68. Sulla trasmissione per via femminile dell’ebraicità, cfr. Riccardo Di Segni, *Il padre assente. La trasmissione matrilineare dell’appartenenza all’ebraismo*, «Quaderni storici», 1989, n. 70, pp. 143-204.

<sup>5</sup> Allegra, *La madre ebrea*, p. 70.

<sup>6</sup> Kenneth Stow, Sandra Debenedetti Stow, *Donne ebreo a Roma nell’età del ghetto: affetto, dipendenza, autonomia*, «La rassegna mensile di Israele», 52, 1986, pp. 63-116, che delineano una società ebraica assai meno patriarcale di quella coeva cristiana.

La situazione normativa delle donne ebree diventava assai delicata e intricata nei casi di “offerta” alla fede cattolica dei nipoti da parte di zii e nonni convertiti, contro la volontà della madre vedova. Innanzi tutto, occorre spiegare il fenomeno, oggi ancora poco noto, dell’offerta o oblazione. Si trattava di una pratica, che gli ebrei convertiti espletavano formalmente davanti al notaio del tribunale ecclesiastico, con la quale essi offrivano alla chiesa e alla fede cattolica i propri familiari, minori e adulti, anche quando questi non fossero consenzienti.<sup>7</sup> In ogni caso, l’offerta era irrevocabile, anche se l’offerente avesse successivamente cambiato idea. Ma, mentre gli adulti offerti potevano resistere alle pressioni alla conversione e ritornare nel ghetto, in quanto responsabili e autonomi, i bambini offerti venivano subito battezzati sulla base del presunto diritto di potestà detenuto dagli offerenti.

Il fenomeno, durato dal Cinquecento all’Ottocento, in crescita costante tra la fine del Seicento e l’Ottocento, rivela tutta la sua importanza non solo sul piano quantitativo, ma per le delicate implicazioni che comportava in ordine alle questioni delle eredità, dei matrimoni, dei diritti sui bambini, sui nascituri e sul feto, dell’esercizio della *patria potestas*, della percezione del corpo e dei diritti materni: oltre, naturalmente, al peso sui vissuti personali derivanti dalle violente forme psicologiche di pressione, talvolta assai dure e violente, dallo scardinamento dei rapporti interfamigliari e dai veri e propri “rapimenti” dei bambini strappati alle famiglie e alle madri. Le offerte mettono al centro della questione il tema, di interesse più generale e relativo anche alla società cristiana, dell’esercizio dei diritti della *patria potestas* che, per giustificare le offerte, veniva sempre più esteso a vari congiunti, ma anche piegato a manipolazioni. Si trattava, in particolare, di restringere i diritti di tutela della madre ebrea, di cui ella godeva secondo la legge ebraica, e di sottoporre i suoi diritti alla pretesa più ampia potestà dei parenti convertiti.

Certamente l’avo paterno, anche una volta convertito, sulla base del diritto romano ancora assolutamente prevalente manteneva la *patria potestas* su figli e nipoti, sia pure maggiorenni e persino dopo l’emancipazione: ciò fu confermato, ad esempio, nel caso dell’ottuagenario David Citone che, ancora in pieno Ottocento, nel 1816, aveva offerto la nipotina Giuditta di quattro anni contro la volontà di entrambi i genitori, sulla base dell’asserzione che la *patria potestas* spettava

<sup>7</sup> Un esempio di atto notarile di offerta si trova riportato per intero nel mio *Ebree e convertite a Roma nell’Ottocento: nuove fonti e problemi storiografici*, «Rivista storica del Lazio», 13/14, 2000-2001, p. 157.

tasse sempre all'avo anche quando il figlio fosse emancipato e autonomo.<sup>8</sup> Tuttavia, il diritto di offerta venne dilatato fino a comprendere l'ava paterna che, quantunque non menzionata nella dottrina tomistica della *patria potestas* naturale e civile, veniva però recuperata talvolta sulla base del diritto alla tutela riconosciuto all'ava da Giustiniano; altre volte invece veniva chiamato in causa persino il moderno e sospetto (per la Chiesa) diritto naturale.<sup>9</sup> La *patria potestas*, però, veniva nuovamente ristretta nel caso di rivendicazione della *potestas* naturale da parte della madre vedova ebrea che tentasse di opporsi alle offerte dei propri figli fatte da zii e nonni paterni convertiti.<sup>10</sup> Si assiste così, oltre che a una discussione giuridica molto vivace sul tema, ad un gioco per cui, di volta in volta e secondo i casi, veniva fatto valere il diritto romano o quello naturale – mai quello ebraico –, ma comunque sempre quello che si rivelava a favore dell'offerta. È evidente che qui si rivela una disinvolta manipolazione del diritto in funzione degli interessi della religione e di ciò che veniva definito il *favor fidei*. Tali interessi inducevano le autorità ecclesiastiche a pratiche di aggiramento e di manipolazione dei diritti di tutela, naturali e civili, goduti dalle madri, al fine di impadronirsi dei bambini. Pratiche che diventavano assai più pesanti nel caso che la donna fosse incinta e che il bimbo “offerto” non fosse ancora nato.

Tale manipolazione si rivela anche per un altro aspetto. Infatti, il ricorso al diritto naturale per poter rendere anche le donne soggetti giuridici dotati di *patria potestas* si traduceva nel fatto che pure la madre che si convertiva, benché non avesse in potestà i figli, li poteva tuttavia offrire contro la volontà del padre restato ebreo, di colui cioè

<sup>8</sup> Città del Vaticano, *Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede* (da ora in avanti ACDF), *Sant'Ufficio*, Stanza Storica, CC4-b, *Ebrei. Oblazioni ab anno 1818 ad annum 1826* (ma anche in BB5-i, *De oblatione Hebraeorum ad Fidem Catholicam, 1815-1826*, che riunisce molte altre vicende dell'Ottocento). L'offerta venne ritenuta valida dalla Congregazione e la bambina battezzata. Sul caso si veda Marina Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Roma, Viella, 2005<sup>2</sup>, pp. 180-194. Una clamorosa vicenda analoga a quella dei Citone fu quella, precedente di un secolo, di Sabbatino de Servis che nel 1698 offrì quattro nipoti contro la volontà del figlio, *Ibidem*, pp. 160-163.

<sup>9</sup> Una interessante discussione che contrapponeva il rigido diritto civile romano, fondante un «domestico principato» in cui il padre godeva di un potere assoluto su cose e persone e sui figli emancipati, al più mite diritto naturale si svolse all'interno del Sant'Uffizio.

<sup>10</sup> Frequentissime erano le offerte degli zii paterni di nipoti orfani, cfr. Caffiero, *Battesimi forzati*, pp. 117-143; in particolare, la causa del 1764 relativa all'offerta fatta dallo zio Sabato di Segni dei figli del fratello morto contro il parere della madre ebrea, Sara Marini.

che deteneva ancora la potestà sia naturale che civile. In tal modo, il diritto naturale era valorizzato contro il diritto romano per trasformare le donne convertite in soggetti giuridici, sia pure in vista di un abuso giuridico nei confronti dello stesso diritto naturale, in sé universale e dunque sempre valido anche per il padre.

*Madri incinte e diritti sul feto*

Nell'ampia casistica da me raccolta sul fenomeno delle offerte tra Seicento e primo Ottocento, mi limiterò in questa sede ad indicare alcuni elementi le cui ricadute sul piano giuridico e culturale appaiono rilevanti oltre che per la storia dei rapporti tra ebrei e cristiani, anche per le conseguenze e gli sviluppi che hanno avuto nei secoli successivi, fino a oggi.

Il fenomeno riguardava soprattutto i bambini e le donne adulte, specialmente se incinte. Bambini e donne costituivano una risorsa religiosa cui attingere con maggiore fiducia rispetto ai maschi adulti. I minori sono collocati al centro dell'interesse e si fa di tutto per ottenere offerte di bambini e fanciulli sui quali le conversioni sono viste operare con più frutto rispetto a quelle, sempre sospette, degli adulti. È un interesse che rientra peraltro nell'importanza più generale accordata dall'istituzione ecclesiastica a tutti i minori –ovviamente, anche cristiani– in relazione ad una idea di maggiore malleabilità e recuperabilità: si pensi, ad esempio, alle numerose istituzioni deputate al recupero e al disciplinamento dei giovani nei conservatori e nelle carceri e al loro inserimento nel mondo del lavoro.<sup>11</sup> Ma anche l'attenzione nei confronti delle donne ebrae rientra nel più generale interesse che, nel corso dell'età moderna, le istituzioni ecclesiastiche vanno sempre di più rivolgendo al mondo femminile quale veicolo di cristianizzazione della società.<sup>12</sup>

Le donne ebrae, soprattutto le vedove, a cui erano strappati i figli offerti da altri congiunti convertiti erano le principali vittime di questa pratica diffusa. «Fletus Rachelis plorantis filios suos», tratto da *Geremia*, 31, costituisce l'*incipit* di molti memoriali di protesta degli ebrei al Sant'Uffizio: è il caso di Grazia Anticoli che, nel 1702 resta-

<sup>11</sup> Si veda, ad esempio, Gabriele Maria Sirovich, *Correzionale del San Michele e istanze di reclusione a Roma (XVIII-XIX secolo)*, «Società e storia», 50, 1990, pp. 827-845.

<sup>12</sup> Sui processi di "femminilizzazione religiosa" e sulla crescente attenzione a nuovi segmenti sociali, tra cui le donne e i giovani, ai fini della riconquista cattolica, mi permetto di rinviare al mio *Religione e modernità in Italia (secoli XVII-XIX)*, Pisa, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2000, pp. 111-189.

ta vedova di Giuseppe con ben sei figli di cui era stata nominata tutrice dal marito nel testamento, se li vide togliere per l'offerta fattane alla religione cristiana dallo zio paterno convertito.<sup>13</sup>

Tuttavia, una volta che le madri si erano convertite per seguire i figli, il legame affettivo costituiva la migliore garanzia di perseveranza e di integrazione delle donne nella nuova comunità, tanto più se, come avveniva spesso, la neofita sposava un cristiano e aveva altri figli.

Un fenomeno particolare e denso di conseguenza era poi costituito dalla cosiddetta «offerta del ventre pregnant» (*ventris pregnantis*). Infatti, l'oblazione da parte dei mariti o di altri congiunti di donne incinte insieme con il figlio atteso mette in campo, oltre al problema della *patria potestas*, anche la questione complessa e delicata dei diritti sul feto – diritti della madre o della Chiesa – e sul corpo della madre, nonché il problema della natura stessa del feto. Questi casi particolari si proiettano su un piano dottrinale e politico assai più generale, con implicazioni molto più vaste rispetto alla semplice «questione ebraica». Esse, infatti, oltre a riguardare i limiti posti ai diritti di patria potestà e di tutela delle madri sui figli e oltre ad anticipare pratiche e atteggiamenti mentali dell'antisemitismo contemporaneo, inducono a riflessioni relative alle attuali discussioni europee – e soprattutto italiane – sullo statuto giuridico e sui cosiddetti «diritti» dei feti e dei «non nati» (e, di conseguenza, sui diritti delle madri).

L'«offerta del ventre pregnant», vale a dire del frutto che una donna ebrea portava ancora in seno, determinò presso le autorità ecclesiastiche romane più alte, e in particolare presso il Sant'Uffizio, un vivace dibattito. Esso dimostra come, ancora in pieno Settecento, non fosse assolutamente acquisita e ufficializzata l'*opinione* in base alla quale il feto, secondo le nuove dottrine mediche e teologiche che andavano affermandosi, acquistava da subito piena autonomia dalla madre, del tutto «personificato» e individualizzato: teoria da cui derivava il conseguente ridimensionamento del ruolo materno, ribadito anche dall'ipotesi dell'animazione immediata dell'embrione al momento del concepimento. In realtà, la questione fu lunga dall'essere chiusa e definita dalla discussione. La «natura e qualità» del non nato ancora a lungo – fino a tutto l'Ottocento e con resistenze presenti pure in pieno Novecento – furono considerate da molte autorità della Chiesa cattolica in modo da definire il feto come totalmente dipendente e fuso nel corpo della madre: come il frutto dall'albero, il

<sup>13</sup> Caffiero, *Battesimi forzati*, pp. 119-121.

feto era da ritenersi «parte» (*partio*) del suo corpo e dunque non autonomo da lei né dotato di diritti di “cittadinanza” piena. Ciò che, del resto, sul piano dottrinale era confermato dal divieto tradizionale dei battesimi *in utero* e dei feti.

Sono temi su cui i consultori discutevano e dissentivano tra loro, come appare in un caso del 1762 relativo all’offerta fatta da una nonna neofita delle nipotine e del nipote che ancora doveva nascere. In questa vicenda, se i consultori si trovarono in disaccordo sullo stesso diritto di oblazione da parte dell’ava, ancora più tesa fu la discussione sulla sua validità riguardo al nascituro. Richiesto dalla Congregazione di un parere sull’offerta del «ventre pregnant», l’assessore del Sant’Uffizio, avanzò notevoli perplessità sulla sua legittimità, asserendo che il feto doveva ritenersi «parte del corpo della stessa madre», dunque non autonomo da lei, ma totalmente dipendente, per «assioma filosofico e per consenso dei Giureconsulti» (citava san Tommaso e Ulpiano). Perciò, se il feto era intimamente fuso con il corpo della madre, la nonna, non avendo alcuna potestà sul corpo della nuora, non l’aveva neppure sul nascituro: «i Feti –egli sosteneva– sono sotto tutela della madre». Anzi, l’assessore del Sant’Uffizio si spingeva più avanti ancora, sostenendo che il «non nato», finché era nell’utero materno, era anche escluso dalla società e da ogni consorzio umano e non era sottoposto né ad alcuna azione umana né alle leggi: e non poteva certo essere offerto «chi era ancora fuori dell’umana società». <sup>14</sup> La conseguenza era che non si poteva offrire alla fede cristiana un essere non distinto dai genitori. Secondo altri giuristi cattolici, poi, l’incorporazione dei figli nella carne stessa dei genitori costituiva una sorta di “utero spirituale” che si conservava anche dopo la nascita, fino all’età della ragione. <sup>15</sup>

Dunque, la tradizione giuridica di origine greco-romana ripresa dal cristianesimo, con la sua rappresentazione di una fusione totale dei corpi del bambino e della madre, perfino dopo la nascita, costituiva un forte impedimento rispetto alla rappresentazione più moderna –medico-scientifica, giuridica e poi anche teologica– che andò affermandosi, sia pure lentamente, a partire dalla metà del Settecento e che prospettava una indipendenza dal corpo della madre tale da eli-

<sup>14</sup> *Ibidem*, pp. 164-180; ACDF, *Sant’Uffizio*, St. St., CC4-b, fascicolo del 1762 sulla vicenda dei Serena. In questo interessantissimo caso il neonato, nonostante il parere contrario dei consultori, per decisione papale fu restituito ai genitori, probabilmente anche per il clamore che la storia aveva suscitato. Le due bambine, di sei e tre anni, furono trattenute nella Casa dei catecumeni finché furono convinte a battezzarsi.

<sup>15</sup> Caffiero, *Battesimi forzati*, p. 128.

minare ogni controllo di questa sul feto e sul bambino.<sup>16</sup> Una rappresentazione, quella moderna, che rendeva anche più facile il discorso del battesimo degli infanti ebrei, nati e nascituri, visti come separati e autonomi dal corpo della madre. Essa infatti avrebbe finito per ammettere anche il battesimo *in utero*.

I mutamenti della dottrina teologica e di quella medica, che puntavano alla “personificazione” del feto e al riconoscimento della sua cittadinanza piena rispondevano naturalmente anche alla necessità di innalzare il più forte baluardo contro la pratica dell’aborto: in ogni modo, ridimensionavano il ruolo e il potere della madre sul figlio. Tuttavia, ancora a metà Settecento, come si è visto, le nuove teorie non erano affatto affermate rispetto alle dottrine tradizionali; anche se, nella pratica, con diversi *escamotages* si riusciva a trattenere nella Casa dei catecumeni l’ebrea incinta «per la custodia del feto» fino al parto e a battezzare il bambino, magari con il pretesto del pericolo di vita. Di conseguenza, solo in contrasto con la dottrina prevalente la donna ebrea incinta, il cui feto era stato offerto, veniva considerata una semplice portatrice di un frutto già compiutamente cristiano anche se non ancora battezzato.

Fu questa la storia di Chiara del Borgo che nel 1712, gravida di sette mesi, venne portata a forza alla Casa dei catecumeni dopo l’esposto di un neofita che denunciava che la donna aveva dichiarato di volersi fare cristiana con il nascituro. Nonostante le proteste di Chiara, ella fu trattenuta fino al parto e mentre la neonata veniva battezzata con il pretesto del pericolo di vita, dovette subire una ulteriore quarantena finalizzata alla conversione: alla fine, dopo quasi quattro mesi di reclusione ella accettò il battesimo.<sup>17</sup> La prassi era dunque quella di trattenere la donna fino al parto e anche dopo, per convincerla a convertirsi. Nel caso di rifiuto di conversione della madre, a quel punto peraltro assai difficile e raro dopo la prima convivenza con il bambino, avveniva la definitiva separazione dal neonato.

Si può dunque comprendere come le attuali posizioni cattoliche sul “non nato”, sui suoi diritti e sui diritti delle madri siano il frutto di una evoluzione storica e teologica assolutamente recente. Essa colloca

<sup>16</sup> Il rinvio è a Nadia Maria Filippini, *Il cittadino non nato e il corpo della madre*, in D’Amelia (a cura di), *Storia della maternità*, pp. 111-137 e Ead., *La nascita straordinaria. Tra madre e figlio, la rivoluzione del taglio cesareo (Italia, sec. XVIII-XIX)*, Milano, Franco Angeli, 1995.

<sup>17</sup> Sul drammatico caso di Chiara del Borgo, cfr. Caffiero, *Battesimi forzati*, pp. 222-223.



il dibattito di oggi relativo ai feti e agli embrioni –dibattito da cui dipendono le decisioni legislative– sul piano delle opinioni, delle costruzioni culturali, e non delle verità assolute– teologiche e scientifiche.

La pratica dell’offerta del *ventris pregnantis* delle madri ebreë, poiché considerava il non nato come autonomo e già personificato, e perciò già “individuo” cristiano, indipendentemente dalla volontà della madre, contribuì dunque certamente all’affermazione del nuovo corso dottrinale e all’esito finale –ma, ripeto, assai tardivo– della discussione sull’identità e sullo statuto dei feti nel mondo cattolico.

*Abstract:* Basing on specific history cases, the essay shows that the condition and the nature of the “not-yet-born” were considered by the Catholic Church, up to the end of the Nineteenth century and even further, as not independent from the mother’s body. The foetus was supposed to be entirely dependent from, and embedded in the maternal body: that is as portio of it. It was not conceived as a full citizen. The contemporary positions of the Catholic Church are therefore the result of the modern historical evolution. They are rather cultural construction then absolute truth.

*Keywords:* corpo, madre, feto, ebrei, patria potestas, diritto romano, diritto naturale, Sant’Uffizio

*Biodata:* Marina Caffiero, Docente di Storia moderna, Università di Roma “La Sapienza” (marina.caffiero@uniroma1.it).